COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via Roma, 79 Tel. 0965/741033 – Partita IVA 00710510801
e-mail: amministrativo@comune.laganadi.rc.it -www.comune.laganadi.rc.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 03 del 02/04/2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE PER L' ANNO 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO,** il giorno **DUE** del mese di **APRILE** alle **ore 17,50** convocato dal Presidente del consiglio con avviso prot. n. 675 del 29/03/2021, si è riunito sotto la direzione del Presidente, in sessione ordinaria di prima convocazione, in seduta pubblica il Consiglio Comunale composto dai sigg.:

	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	P	A
1	SPADARO MICHELE – SINDACO	SI	
2	SACCA' PIETRO	SI	
3	SERRA ALESSANDRA	SI	
4	CALARCO DOMENICO	SI	
5	D'AGOSTINO ROSARIO	SI	
6	GAETANO SANTO	SI	
7	D'AGOSTINO GIUSEPPE	SI	
8	FOTI DOMENICO		SI
9	MORABITO FRANCESCA ROSETTA in Priolo	SI	
10	POLIMENI DOMENICO		SI
11	PRINCI DOMENICO - PRESIDENTE	SI	

Presenti n. 09 assenti n. 02 (Foti e Polimeni).

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Assunta Maria Neri, con funzione verbalizzante ai sensi dell'art. 97 c. 4 D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
Il Presidente, constatato che il numero dei consiglieri presenti consente di ritenere valida la seduta, dichiara aperti i lavori. E' presente la dott.ssa Chilà, n.q. di Responsabile dell'Area Finanziaria.

In merito al punto all'ordine del giorno indicato in oggetto.

Udita la proposta il Sindaco su invito del Presidente. Il Sindaco illustra ai consiglieri presenti la proposta di conferma per l'anno 2021 delle aliquote IMU già applicata per l'esercizio finanziario 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".*
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 (GU n. 13 del 18/01/2021) con cui è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
- L'art 30, comma 4 del Decreto Legge 22 marzo 2021 (DL Sostegni) pubblicato in G.U. n. 70 del 22 marzo 2021, ha differito ulteriormente **al 30 aprile 2021**, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 30 aprile 2021 in considerazione "*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*";

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO CHE con Delibera C.C. n. 14 del 27.03.2019 sono state approvate le seguenti aliquote IMU:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	2,00 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili	7,6 per mille

VISTO CHE con Delibera C.C. n. 19 del 29.7.2015 sono state approvate le seguenti aliquote TASI:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Beni merce	0,00 per mille
Altri immobili	2,00 per mille

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTI E RICHIAMATI:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

PRESO ATTO che le aliquote massime applicabili consentite dal nuovo ordinamento vigente, sono di seguito riportate:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all' 1 per mille;
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 9 del 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020 nella misura ivi prevista e consentita dalla legge e ritenuto di confermarle anche per l'esercizio 2021;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTI:

- il D .Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

Con votazione palese ed unanime, come di seguito espressa nei modi di legge:
Presenti n. 9 - Assenti n. 2 (Foti e Polimeni) - Votanti n. 9 - Astenuti n. 0 - Favorevoli n. 9 - Contrari n. 0

D E L I B E R A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di confermare** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021, cosi come approvate con deliberazione C.C. n. 9 del 30.09.2020:
   - ✓ abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6 (SEI)per mille**;
   - ✓ fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1 (UNO)per mille**;
   - ✓ fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **2,5 (DUE E MEZZO)per mille**;
   - ✓ fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,00 (DIECI)per mille**;
   - ✓ immobili e fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **9,6 per mille**;
   - ✓ aree fabbricabili: aliquota pari al **9,6 per mille**.
3. **Di dare atto che** ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata ed unanime votazione Votanti n. 9 - Astenuti n.0 - Favorevoli n. 9 - Contrari n. 0 su n. 8 consiglieri presenti (oltre il Sindaco), stante l'urgenza determinata dall'esigenza di adottare il presente provvedimento entro il termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, del 30/04/2021.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: D. Princi	f.to: Assunta Maria Neri

PARERI D.LGS267/2000 - Allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE PER L' ANNO 2021.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta dr.ssa Milena Chilà, Responsabile Area finanziaria, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

Il Responsabile Area finanziaria
f.to: Dr.ssa Milena Chilà

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta dr.ssa Milena Chilà, Responsabile Area finanziaria, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Responsabile Area finanziaria
f.to: Dr.ssa Milena Chilà

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c. 1 D. Lgs 267/2000.

Dalla residenza comunale, 12.04.2021

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto , Incaricato certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line reg. n. 129 del 12.04.2021 ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.

Dalla residenza comunale, li 12.04.2021

L'ADDETTO
f.to: A. D'Agostino

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è:
- divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione);
- **dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.**

Dalla residenza comunale li,02/04/2021

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

Copia dell'originale
Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Laganadi, lì 12.04.2021

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Assunta M. Neri